

(N. 1423)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore SPALLICCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 1956

Concessione di un contributo annuo di lire 10 milioni a favore dell'Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini « G. Garibaldi ».

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame prevede, a decorrere dall'esercizio 1954-55, la concessione di un contributo annuo di lire 10 milioni a favore della Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini « G. Garibaldi », con sede centrale in Roma. Scopo del contributo è di assicurare all'ente stesso la realizzazione dei suoi fini istituzionali, con particolare riguardo di quelli assistenziali e morali.

L'Associazione è stata eretta in ente morale con decreto n. 1060 dal 29 marzo 1952 ed è retta da uno statuto approvato con lo stesso decreto di riconoscimento giuridico. Detto statuto all'articolo 2 così precisa le finalità dell'ente, consistenti:

a) nell'affermazione, a mezzo stampa, riunioni e conferenze, dei principi di libertà, uguaglianza e fratellanza, onde sia mantenuta viva fra i garibaldini, e, quindi, in Italia e nel mondo la fede democratica;

b) nell'affermazione a mezzo stampa, riunioni e conferenze dell'ideale garibaldino e mazziniano della « Santa Alleanza dei Popoli »

contro ogni nazionalismo gretto ed egoista, al fine di riconoscere tutti gli uomini fratelli, senza differenza di religione o di razza, nei doveri verso l'Umanità e nei diritti che a tutti e ciascuno ne derivano;

c) nella diffusione con ogni mezzo utile fra garibaldini della conoscenza della Storia patria, ed in particolare, del Risorgimento d'Italia e dell'epopea garibaldina, perchè essi ne traggano fonte di ispirazione nella loro quotidiana azione di cittadini;

d) nell'affermazione del diritto alla Pace per tutti i popoli;

e) nell'espone alle Autorità governative le necessità dei reduci, propugnando l'adozione di eventuali provvidenze legislative;

f) nello svolgere opera di assistenza morale e materiale nei confronti dei soci riconosciuti abbisognevola da parte degli organi direttivi delle Sezioni;

g) nell'adoperarsi per assicurare lavoro ai propri aderenti anche promovendo forme associative e cooperative fra i garibaldini;

h) nell'assistere gli orfani e le vedove dei gloriosi Caduti garibaldini;

i) nell'esplicare ogni altra attività, che si ispiri sempre e sia ligia ai principi di assoluta correttezza e moralità, tendente al conseguimento degli scopi suddetti.

La natura degli scopi patriottici, morali, assistenziali perseguiti dall'Associazione impongono la esigenza di un intervento finanziario dello Stato, in quanto le quote annue versate dai soci, in massima parte costituiti da persone esse stesse bisognevoli di assistenza,

sono assolutamente insufficienti al normale svolgimento delle attività predette.

D'altra parte, l'articolo 13 dello Statuto dell'ente, prevede espressamente, per le sue entrate contributi da parte di enti pubblici. (lett. b).

L'erogazione di un contributo all'Associazione da parte del Ministero degli Interni - Direzione assistenza pubblica, ci sembra rappresentare un sussidio a carattere di elemosina.

Questa la ragione per cui si presenta l'attuale disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

È autorizzata la concessione, a decorrere dall'esercizio 1954-55, di un contributo di lire 10.000.000 annui, a favore dell'Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini « G. Garibaldi », con sede in Roma.

La spesa relativa alla concessione del contributo predetto è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro (Presidenza del Consiglio dei Ministri). Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma, per l'esercizio finanziario 1954-55, si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1954-55.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alla occorrente variazione di bilancio.